

# COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

COPIA

## Ordinanza del Sindaco

N. 5 DEL 04-05-2020

<b>Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali.</b>
--

### IL SINDACO

#### Premesso che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto – legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Richiamato** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale possono essere adottate una o più misure tra quelle previste al successivo comma 2 per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, e il comma 2 dove si prevedono le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;

**Visto** l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale", con il quale al comma al comma 2 si prevede la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti che non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti stabiliti dallo stesso D.L. n. 19/2020

**Richiamato** il DPCM del 26.04.2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020;

**Considerato** che l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" prevede all'art. 28 che "I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.";

**Viste** le faq pubblicate sul sito del Governo secondo le quali è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

**Considerato** che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Siurgus Donigala, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi dei limiti posti dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 19 del 25.03.2020;

**Ritenuto** pertanto disporre l'apertura al pubblico dei Cimiteri comunali e nel contempo adottare misure organizzative per evitare assembramenti e garantire le adeguate distanze tra i visitatori dei Cimiteri Comunali

**Ravvisata** la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, che sussistano le condizioni di contingibilità e urgente necessità di tutelare la salute pubblica e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

**Richiamati** l'art. 50 comma 5 e art. 54 commi 4 e 4 bi del D.Lgs 267/2000

**Vista** la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"...nonché ... "Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.";

Tutto ciò premesso,

### **ORDINA**

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, a decorrere dal 04.05.2020, fino a nuove disposizioni, è disposta l'apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali nei termini che seguono:

- Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00

1. È imposto ai visitatori del Cimitero l'obbligo di utilizzare la mascherina e guanti monouso;
2. È imposto ai visitatori l'obbligo della distanza interpersonale di minimo metri uno, anche se parenti tra di loro, ad eccezione dei nuclei familiari conviventi e nei casi in cui si renda necessario accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili;
3. È consentita la sola visita diretta alla tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell'area cimiteriale, salvo gli spostamenti legati al ricambio dell'acqua, smaltimento di rifiuti;
4. È chiuso al pubblico l'utilizzo dei servizi igienici;
5. È consentito sostare all'interno del cimitero per un massimo di 30 (trenta) minuti;
6. È consentito recarsi in cimitero una sola volta alla settimana;
7. È consentito recarsi in cimitero ad un massimo di due componenti del nucleo familiare;
8. È disposto l'obbligo di firma all'ingresso e all'uscita del cimitero su apposito registro;

### **DISPONE**

La presente ordinanza

- sia pubblicata all'Albo Pretorio On line dell'ente con immediatezza e che alla stessa venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale
- sia trasmessa

- All'Ufficio Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri Siurgus Donigala

- Al Prefetto di Cagliari

### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Siurgus Donigala.

Il Sindaco  
F.to Dr. Perra Antonello

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e lo stesso è immediatamente eseguibile.

Siurgus Donigala, 04-05-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Boi Antonio